

**PIANO DI SOSTITUZIONE DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO**  
Regolamento UE 216/1011 sui tassi benchmark (BMR)  
Art. 118 bis Testo Unico Bancario

**1. Premessa e quadro normativo**

Dall' 1 gennaio 2018 è in vigore il Regolamento UE 2016/1011 sui tassi benchmark (c.d. BMR – *Benchmark Regulation*), volto ad individuare un quadro comune a livello europeo per assicurare l'accuratezza e l'integrità degli indici usati come riferimento nei contratti bancari e finanziari.

Tale Regolamento prevede l'obbligo, in capo alle banche che utilizzano indici di riferimento (ad es. l'Euribor), di redigere e mantenere aggiornati solidi piani che specifichino le attività da porre in essere in caso di sostanziali variazioni o cessazione di detti indici.

Inoltre, il Decreto Legislativo n. 207 del 7 dicembre 2023 ha introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 118 bis, che dispone che le banche pubblichino - anche per estratto - e mantengano costantemente aggiornati sul proprio sito internet i piani di sostituzione degli indici di riferimento, a cui le clausole contrattuali potranno fare rinvio (si tratta delle c.d. clausole di fall-back).

**2. Procedure interne applicate nell'evento di sostanziale variazione o cessazione di indice di riferimento**

Fase	Attività
<b>Rilevazione dell'evento variazione sostanziale o cessazione indice</b>	Per <b>variazioni sostanziali di un indice di riferimento</b> si intendono le c.d. modifiche rilevanti della metodologia per la determinazione dell'indice di riferimento. Non si intendono come tali le variazioni quantitative dell'indice di riferimento dovute alla naturale fluttuazione giornaliera del parametro. Per <b>cessazione di un indice di riferimento</b> si intende il venir meno della rilevazione o determinazione del parametro da parte dell'ente preposto a tale scopo.
<b>Individuazione dell'indice sostitutivo</b>	Le competenti unità organizzative interne effettuano la scelta dell'indice di riferimento sostitutivo, ove presente: - sulla base degli indici inclusi nel registro ESMA ( <i>European securities and markets authority</i> ) degli Amministratori e degli indici di riferimento - sulla base delle condizioni normative e di mercato esistenti al momento della variazione sostanziale o della cessazione - indicando le motivazioni della scelta per cui tali indici rappresentano una valida alternativa. Per rendere più possibile omogeneo all'indice variato o cessato l'indice sostitutivo, a quest'ultimo potrà essere applicato – anche alla luce delle indicazioni del mercato o delle competenti Autorità – un <b>“valore di aggiustamento”</b> (c.d. “spread adjustment”).
<b>Approvazione e deliberazione dell'indice sostitutivo</b>	L'indice sostitutivo è approvato dall'Organo con funzioni di supervisione strategica.
<b>Comunicazione alla clientela dell'indice sostitutivo</b>	La Banca, in conformità all'art. 118-bis del TUB, comunica alla clientela interessata, entro il termine ivi previsto, mediante lettera semplice o mediante tecniche di comunicazione a

	distanza concordate con il cliente, le modifiche al parametro o il parametro di riferimento sostitutivo individuato con le modalità sopra specificate.
<b>Applicazione dell'indice sostitutivo</b>	La sostituzione dell'indice è effettuata a decorrere dall'inizio del primo periodo successivo alla dismissione dell'indice di riferimento contrattualmente stabilito.
<b>Revisione e aggiornamento del Piano</b>	La Banca effettua una revisione periodica del Piano di sostituzione e degli indici di riferimento utilizzati per garantire l'allineamento ai requisiti normativi e alle condizioni di mercato. La revisione avviene con frequenza almeno annuale o a seguito di variazioni normative rilevanti.
<b>Pubblicazione</b>	Il Piano di sostituzione è pubblicato, anche per estratto, sul sito internet della Banca, nella sezione "Trasparenza". Nello stesso modo vengono comunicate eventuali modifiche del Piano stesso che dovranno essere portate a conoscenza della clientela tramite un'informativa secondo le modalità previste in materia dalla legge.

### 3. Scelta degli indici di sostituzione e tabella degli indici di riferimento adottati dalla Banca e dei relativi indici sostitutivi

Gli indici sostitutivi sono stati scelti in base a criteri di disponibilità, trasparenza, rappresentatività del mercato e conformità alle normative vigenti.

Qualora le Autorità europee o l'Autorità nazionale competente indichino direttamente un indice sostitutivo del parametro per il quale si è verificato un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà tale indice sostitutivo e i criteri di aggiustamento individuati.

Qualora si verifichi un qualsiasi evento di cessazione di un indice di riferimento, la Banca applicherà l'indice alternativo (comprensivo di un eventuale differenziale o aggiustamento) per la tipologia di operazione e/o prodotto rilevante che venga riconosciuto come parametro di mercato che sostituisce l'indice la cui rilevazione è cessata e che, nel rispetto della normativa applicabile, sia stato formalmente raccomandato, designato o altrimenti individuato in sostituzione del parametro soppresso per legge o dalla Banca Centrale Europea e/o da qualsiasi autorità regolamentare o di vigilanza (o da qualsiasi gruppo di lavoro o comitato ufficialmente nominato o incaricato da una di esse o altro organismo competente).

Nel caso in cui non venisse individuato un indice sostitutivo dalle autorità competenti, secondo quanto precedentemente previsto, nella tabella di seguito si riportano gli indici sostitutivi che verranno utilizzati dalla Banca.

In tale ultimo caso, al fine di mantenere inalterato il tasso nominale di interesse al momento della cessazione dell'indice di riferimento, il parametro sostitutivo sarà adeguato (maggiorato o ridotto) mediante l'utilizzo di un eventuale differenziale o aggiustamento così da rendere omogeneo l'andamento rispetto all'indice che sostituisce.

Indice di riferimento	Indice sostitutivo
<b>EURIBOR</b> Rappresenta il tasso medio di interesse a cui le banche offrono prestiti non garantiti ad altre banche nel mercato interbancario dell'euro. Viene comunemente utilizzato per i mutui e i prestiti in	€STR con scadenza corrispondente a quella dell'indice sostituito:

euro. È amministrato dall'European Money Market Institute (EMMI), il cui processo di riforma si è concluso nel 2019  Euribor 1 mese Euribor 3 mesi Euribor 6 mesi Euribor 12 mesi	€STR 1 mese €STR 3mesi €STR 6 mesi €STR 12 mesi
<b>BCE</b> Si tratta del tasso di riferimento determinato dalla Banca Centrale dell'Unione Europea, quale strumento per l'attuazione delle scelte di politica monetaria dei Paesi dell'Area Euro	(*)
<b>€STR</b> Rappresenta il tasso a cui fanno riferimento le operazioni di prestito con scadenza a un giorno (overnight) non garantite nel mercato interbancario dell'euro. È amministrato dalla Banca Centrale Europea	<b>BCE</b>
<b>RENDISTATO</b> Rappresenta il rendimento medio ponderato di un paniere di titoli di Stato ed è pubblicato dalla Banca d'Italia	<b>BCE</b>
<b>SOFR</b> Rappresenta il tasso di interesse che misura il costo della raccolta di denaro con scadenza a un giorno (overnight) nel mercato pronti contro termine dei titoli del Tesoro degli Stati Uniti	Tasso ufficiale definito dalla Banca centrale di riferimento della valuta degli Stati Uniti d'America – Dollaro Statunitense
<b>SONIA</b> Rappresenta il tasso completamente basato sulle transazioni effettuate sul mercato e riflette la media dei tassi di interesse che le banche pagano per contrarre prestiti overnight in sterline da altre istituzioni finanziarie e da altri investitori istituzionali.	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Regno Unito – STERLINA
<b>SARON</b> E' il tasso di interesse medio per i prestiti emessi in franchi svizzeri (CHF) con una scadenza di 1 giorno (overnight)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta della Svizzera – Franco Svizzero
<b>TORF</b> è un tasso forward looking, basato sulle quotazioni del mercato OIS per lo Yen giapponese (JPY), calcolato su tre scadenze standardizzate (1 mese, 3 mesi, 6 mesi)	Tasso ufficiale definito dalla Banca Centrale di riferimento della valuta del Giappone – YEN

*(\*) La tabella sopra riportata non riporta gli indici sostitutivi al Tasso BCE, in quanto è un indice di riferimento amministrato dalla Banca Centrale Europea e non si ritiene necessario individuare un indice sostitutivo, considerata la remota possibilità di cessazione e il fatto che, data la rilevanza dello stesso, in caso di cessazione, l'indice sostitutivo sarà individuato dalla stessa Banca Centrale Europea o con intervento legislativo da parte delle Istituzioni europee.*

Qualora l'indice di riferimento adottato per gli strumenti finanziari e per i contratti indicizzati a tasso variabile non sia incluso nella tabella di cui sopra, il tasso sostitutivo da utilizzare sarà il Tasso BCE. Qualora taluno degli indici sostitutivi specificati nella tabella soprastante cessi di essere pubblicato, o subisca una variazione sostanziale, la Banca si riserva il diritto di individuare un altro indice di riferimento equivalente, aggiornando conseguentemente il presente Piano di sostituzione.

Resta fermo che, qualora alla cessazione o variazione sostanziale di uno degli indici di riferimento sopra riportati, consegua l'indicazione, da parte dell'Amministratore o del Legislatore, dell'indice sostitutivo da utilizzare, troverà applicazione quest'ultimo, indipendentemente dall'indice sostitutivo presente nella suddetta tabella.